

FACOLTA' CONCESSE AI TITOLARI DI CONTRASSEGNO (valide su tutto il territorio nazionale)

Art 188 Codice della Strada



Il contrassegno per disabili consente sempre al **titolare**:

❖ Il libero transito

- Nelle zone a traffico limitato, anche se l'ingresso è a pagamento
- Nelle aree pedonali (se l'accesso è consentito da altri utenti)
- Nelle corsie preferenziali (se il transito è consentito anche ai TAXI)
- Nelle strade riservate ad alcuni utenti

❖ La sosta gratuita e senza limitazioni di tempo

- Negli spazi appositamente riservati ai disabili, compreso quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite o a pagamento
- Nelle aree di sosta a tempo limitato (zona disco)
- Nelle zone traffico limitato e nelle aree pedonali urbane se il transito in queste aree è autorizzato anche ad una sola categoria di veicoli utilizzati per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità (es taxi, bus)

❖ Di evitare la rimozione forzata del mezzo, quando si trova in divieto di sosta

- La sosta dei veicoli muniti di contrassegno non è consentita nelle zone in cui è prevista la rimozione dei veicoli. Solo in caso di grave intralcio può essere rimosso, ma non può essere portato al deposito autorizzato ma deve essere spostato nel più vicino luogo in cui non crei intralcio

In altri casi, invece, la circolazione o la sosta dei veicoli dei disabili titolari del contrassegno, sono subordinate a provvedimenti espressi dell'autorità competente. Si tratta in particolare di:

- facoltà di circolare o di sostare nei casi di sospensione o limitazione della circolazione, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
- Possibilità di sostare in spazi riservati ad alcune categorie di utenti (ad esempio ai residenti) o in altri spazi in cui sia vietata o limitata la sosta.